

Notifica, valida all'ultimo domicilio fiscale indicato dal contribuente

di [Davide Di Giacomo](#)

Publicato il 8 Giugno 2018

La notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente il quale è tenuto ad informare costantemente l'ufficio finanziario delle eventuali variazioni. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi a tale adempimento, l'ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche comunque nell'ultimo domicilio fiscale noto non essendo rimesso all'ufficio l'onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso

La [notifica degli atti tributari](#) va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente il quale è tenuto ad informare costantemente l'ufficio finanziario delle eventuali variazioni.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi a tale adempimento, l'ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche comunque nell'ultimo **domicilio fiscale** noto non essendo rimesso all'ufficio l'onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso ([Cass n. 11504/2018](#)).

La **notifica degli atti tributari** è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, ([artt. 137 e ss](#)), a cui si richiama l'[art. 16, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992](#), recante norme sul processo tributario.

L'attività di **notifica** può essere **effettuata**, oltre che dall'ufficiale giudiziario,

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi

- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento